

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

È costituita un'associazione di promozione sociale nella forma non riconosciuta di associazione denominata **"Ailanto Associazione per l'incontro e la comunicazione tra i popoli – APS"**.

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.

Articolo 2

Sede e durata

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Lurago d'Erba.

L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 3

Scopo e attività istituzionali

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Si propone di agire sul proprio territorio con lo scopo di sviluppare l'idea di un individuo aperto al dialogo, al confronto, alla solidarietà ed alla partecipazione, capace di ricercare nuove forme di vita associata, allo scopo di scoprire nuovi stili di vita lontani dall'attuale mentalità consumistica.

L'Associazione vuole educare ad una coscienza di giustizia sociale che coinvolga gli aspetti della vita economica e diffondere una cultura di pace nella logica delle beatitudini.

L'associazione realizza i propri scopi principalmente con le seguenti attività:

- sostegno a situazione di disagio economico e sociale del proprio territorio;
- sostegno ad altre associazioni impegnate in progetti di solidarietà;
- attività di promozione del riciclo per il sostegno di una economia circolare.

Per lo svolgimento delle suddette attività, l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Ove sia ritenuto confacente ai propri interessi in vista del perseguimento delle finalità statutarie, l'Associazione potrà liberamente aderire ad altre associazioni, stipulare accordi con organizzazioni ed enti, finanziare attività esterne o progetti di altri enti, richiedere od ottenere contributi da enti privati e pubblici, richiedere finanziamenti e partecipare a bandi pubblici e/o privati.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art.7 del Decreto Legislativo n.117/2017, attività di raccolta fondi, sia attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, sia mediante

l'erogazione e la cessione di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

L'associazione può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'art.6 del Decreto Legislativo n.117/2017. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Articolo 4

Soci

A) Soci

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

Possono essere ammessi come soci altri enti del terzo settore o enti senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

B) Categoria di soci
I soci si dividono in fondatori, ordinari e onorari.

1. i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto,
2. i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione vengono messi a farne parte dal consiglio direttivo,
3. i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti, e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

C) Ammissione

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

D) Voto

Ciascun associato ha diritto di voto. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenne la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde per tutte le sue obbligazioni. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

E) Diritti e doveri

I soci hanno diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni. Essi hanno inoltre il diritto di recedere con preavviso scritto di almeno 8 giorni all'appartenenza alla Associazione. I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I Soci hanno l'obbligo di rispettare e far rispettare le norme dello Statuto e degli eventuali regolamenti. I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa. La qualità di socio si perde:

- a) per morte,
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa,
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso,
- d) per esclusione perché si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazioni di norme statutarie e/o regolamenti interni oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizioni di inattività prolungata. Contro il provvedimento di esclusione, il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal consiglio direttivo.

Articolo 5 **Organi Sociali e Cariche Elettive**

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

Articolo 6 **L'Assemblea**

L'Assemblea è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza tra i soci.

L'Assemblea è l'organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;

- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio di cui all'art. 4;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione

L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 7 **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vicepresidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Articolo 8 **Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione è eletto con la maggioranza dei voti dal consiglio direttivo ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e può essere rieletto. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Articolo 9 **Il Tesoriere**

Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio. Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerente le mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Articolo 10 **Il Segretario**

Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Articolo 11 **L'Organo di controllo**

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 12 **Revisore legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti. In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Articolo 13 **Esercizio sociale, bilancio e Patrimonio**

1) Gli esercizi sociali si aprono il 1° gennaio di ogni anno e si chiudono il 31 dicembre successivo e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

2) Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art.13, comma 3, del D.Lgs.117/2017 ed è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

3) Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;

- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

- 4) Il patrimonio sociale è costituito da:
- a) beni immobili e mobili;
 - b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 **Libri sociali**

- 1) L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:
- a) libro degli associati
 - b) registro dei volontari
 - c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti)

2) I libri di cui alle lettere a)b)c)d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, i libri di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3) I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

- 4) Ogni verbale deve essere firmato dal presidente e dal segretario.
- 5) Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta motivata all'organo competente con un preavviso di 15 giorni.

Articolo 15

Bilancio sociale e informativa sociale

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Articolo 16

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 6 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Articolo 17

Norma finale

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Letto, confermato e sottoscritto, i soci:

Leopoldo Spinnelli
Maurizio Di Udo
Rodolfo Rossella
Nando Nino
Francesca Gendola

Carole Simonelli
Giuseppe Oliva
Stefano Ghee
Giorgia Celino
Giuseppe Sullera
Leandro Porto
Regina Donatelli

Fin

tiattelle

elr. R

Laudi

Alise Ceslino

Meroni Teodolinda

Luigiato Wap

Emmedini

Rofe Orenio

Alessandra Cane

Dr D Lini

Samantha Cap

peru Morgher

Luigi Giulio Orenio Rofe (madre di ARICI GIULIO)

Emilia Arnoldi Alessandra Cane (madre di ARNOLDI CARLU)



ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRATO AD ERBA IL
9.9.2008 AL N. 908 SERIE 3

Su delega del Direttore Provinciale
Claudio Notti
IL FUNZIONARIO
Maria Pia Gebissi

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'1 SETTEMBRE 2022

Verbale n. 26

Il giorno 1 del mese di settembre dell'anno 2022 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Comune di Lurago d'Erba si riunisce in seconda convocazione (essendo andata deserta la prima convocazione indetta per il giorno 29 alle ore 8.30), l'Assemblea Straordinaria dei soci regolarmente convocata per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica statuto.

Sono presenti in proprio numero 27 soci e precisamente i Sig.ri:

- 1) BINDA LUCIANA
- 2) MOTTA LUISA
- 3) RADAELLI ROSSELLA
- 4) GEROSA FRANCESCA
- 5) CESCHINA ELISA
- 6) CAMMARATA LIANA
- 7) SPINELLI LETIZIA
- 8) LUONGO ALESSANDRO
- 9) COLICO MARISA
- 10) COIRA ALESSANDRA
- 11) ORCIUOLO ROBERTA
- 12) SPANU MARGHERITA
- 13) CANALI SAMANTA
- 14) RIVA ROBERTO
- 15) COVA SAMANTHA
- 16) D'AMELIO SABRINA
- 17) RIGAMONTI DONATELLA
- 18) CATTANEO STEFANIA
- 19) SCARNA' LIA
- 20) ACCARDO VINCENZA
- 21) PIROVANO MAURIZIO
- 22) CONTI CARLO
- 23) MERONI TEODOLINDA
- 24) ARICI EMANUELE
- 25) ARICI GIULIA
- 26) SIMONETTI CAROLE
- 27) ARNOLDI CAMILLA

Viene nominata segretaria la Sig.ra Coira Alessandra che accetta.

Il Presidente Sig.ra Binda Luciana dichiara dunque l'assemblea regolarmente e legalmente costituita per validamente discutere e deliberare sull'ordine del giorno sopra citato.

Il presidente fa presente agli intervenuti che in seguito al procedimento di trasmigrazione dal Registro Regionale al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) si rende necessario modificare lo statuto in quanto il nostro, non è più adeguato e conforme a quanto previsto dal Codice del terzo settore, per le

Associazioni di Promozione Sociale ai sensi del D.lgs.117/2017 e s.m.i., pena la mancata iscrizione al RUNTS come previsto dall'art.31 del D.M.106/2020.

Si è redatto pertanto, su indicazione del Centro Servizi del Volontariato e dell'Ufficio Provinciale del terzo settore un nuovo statuto adeguandolo alla normativa vigente.

Il presidente dà pertanto lettura dello stesso agli intervenuti.

L'assemblea all'unanimità degli intervenuti

DELIBERA

- di approvare il nuovo statuto.

Null'altro essendovi a deliberare e nessun altro chiedendo la parola, la seduta viene tolta alle ore 23.30

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO





9.9.2009
REGISTRATO AD ERBA IL
SERIE 3
MOD. 8
Giulio Notti
IL FUNZIONARIO
Maria Pia Gebiasi

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione. Le quote sociali sono inalienabili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione. È vietata la destinazione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione. Le risorse comuni sono destinate a fini sociali, associativi, favorendo la collaborazione, senza restrizioni ed alla componente degli organi sociali, anche nel caso di morte o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 14 Libri sociali

- 1) L'associazione tiene presso i seguenti libri sociali:
 - a) libro degli statuti;
 - b) registro dei soci;
 - c) libro delle nomine e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - d) libro delle deliberazioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
 - e) libro delle autorizzazioni e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di vigilanza (organi sociali (se istituiti)).
- 2) I libri di cui alle lettere a) b) c) d) sono tenuti a cura del consiglio direttivo, libro e di cui alla lettera e) sono tenuti a cura dell'organo di controllo e di vigilanza.
- 3) I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.